

# Storia e diritto

Il contrasto alla mafia siciliana  
dal secondo Ottocento a oggi

a cura di

Antonino Blando e Costantino Visconti

prefazione di

Giovanni Fiandaca



**FrancoAngeli**



*La società moderna e contemporanea*

*Collana fondata da Marino Berengo, Franco Della Peruta e Lucio Gambi*

La collana, con l'intento di assumere una sua fisionomia specifica nel panorama delle iniziative editoriali della FrancoAngeli relative al mondo della storia, si propone di ospitare sia ricerche individuali e collettive su tematiche problematicamente o territorialmente ben definite, indagate a diretto contatto con le fonti, sia strumenti di lavoro funzionali alle crescenti e differenziate esigenze della ricerca storica.

Attraverso le sue pubblicazioni la collana cercherà così di offrire ricostruzioni e approfondimenti, documentati e criticamente condotti, sull'ampio arco temporale dell'età moderna e contemporanea, prendendo in esame vicende ed eventi che hanno inciso profondamente nella vita civile e nel tessuto sociale ed economico italiano e internazionale, contribuendo in varia misura a determinarne tratti tipici e connotati distintivi. Allo stesso modo verrà dato ampio spazio alla pubblicazione di fonti e materiali documentari significativi e presentati criticamente, di repertori e inventari archivistici, di bibliografie e strumenti di lavoro.

La collana si articolerà quindi in tre sezioni:

- TD *Testi e documenti*: materiali d'archivio, testi a stampa rari e fonti inedite, documentazioni su nodi problematici, inquadrati da una introduzione generale e corredati di note orientative.
- AC *Analisi e contributi*: studi e proposte di nuovi percorsi di indagine, ricerche locali fondate su un vasto e approfondito scavo di fonti, ricostruzioni criticamente condotte su momenti e problemi specifici di ambito regionale e nazionale, italiano e non.
- RS *Repertori e strumenti*: bibliografie, cataloghi, censimenti di fondi di biblioteca e di archivio, inventari e registi, e altri strumenti essenziali per il lavoro storiografico.

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: [www.francoangeli.it](http://www.francoangeli.it) e iscriversi nella home page al servizio “Informatemi” per ricevere via e-mail le segnalazioni delle novità.

# Storia e diritto

Il contrasto alla mafia siciliana  
dal secondo Ottocento a oggi

a cura di

Antonino Blando e Costantino Visconti

prefazione di

Giovanni Fiandaca

**FrancoAngeli**

Il volume è stato realizzato grazie al finanziamento d'Ateneo dell'Università degli Studi di Palermo "Incentivi ad attività di ricerca interdisciplinare. Piano strategico per il miglioramento della qualità della ricerca e dei risultati della VQR (delibera CdA 07/01 del 04.04.2023) – Misura B". Responsabile Prof. Costantino Visconti. Dipartimento di Scienze politiche e delle Relazioni internazionali dell'Università degli Studi di Palermo.

*In copertina: Honoré Daumier, The Two Colleagues (Lawyers) (Les deux confrères Avocats) 1865 - 1870, Brooklyn Museum, New York City*

Isbn: 9788835177418

Copyright © 2025 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

*L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore.  
Sono riservati i diritti per Text and Data Mining (TDM), AI training e tutte le tecnologie simili.  
L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza  
d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito [www.francoangeli.it](http://www.francoangeli.it)*

## *Indice*

<b>Prefazione</b> , di <i>Giovanni Fiandaca</i>	pag.	7
<b>Spigolature d'archivio: spunti su mafia e reati associativi a partire da un (dimenticato?) maxi-processo tardo-fascista</b> , di <i>Costantino Visconti e Andrea Merlo</i>	»	11
<b>Indagini e processi di mafia lungo un secolo</b> , di <i>Paola Maggio e Veronica Virga</i>	»	34
<b>L'identificazione incerta. Il reato di associazione criminale e il ruolo dell'avvocatura tra età liberale e fascismo</b> , di <i>Antonino Blando</i>	»	98
<b>Pratiche repressive e ridefinizione del "paradigma mafioso" tra aule di tribunale e colonie di confino (1925-1938)</b> , di <i>Manoela Patti</i>	»	142
<b>Alle radici (illiberali) della confisca di prevenzione. Le misure patrimoniali antimafia prima della legge Rognoni-La Torre</b> , di <i>Eliseo Davì</i>	»	170
<b>Gli autori</b>	»	201



# *Prefazione*

di Giovanni Fiandaca

Ho accolto di buon grado la proposta di scrivere una prefazione a questo libro collettivo. Come si desume da miei scritti precedenti, avverto e segnalo da tempo l'esigenza di compiere indagini storico-giuridiche sugli strumenti di contrasto delle associazioni mafiose. Quello delle mafie è infatti un territorio di per sé aperto all'approccio multidisciplinare e interdisciplinare ad opera di giuristi, storici e altri studiosi di scienze sociali proprio perché – com'è noto – è ormai consapevolezza definitivamente acquisita che il fenomeno mafioso è molto di più di un fenomeno penalmente rilevante. Con particolare riguardo al confronto tra giuristi e storici, non sorge da ora l'interrogativo in che modo e fino a che punto lo studioso di diritto o il giudice possano nelle loro argomentazioni giuridiche avvalersi delle ricostruzioni storiche e, viceversa, lo storico possa utilizzare nel suo lavoro documenti normativi e materiali giudiziari. Ancora: quale rapporto intercorre tra la verità storica e la verità giudiziaria? Si tratta di questioni molto complesse che qui possono essere soltanto accennate.

A uno sguardo ravvicinato, il volume di cui parliamo risulta costituito da cinque contributi, tre redatti da autori di formazione giuridica e due da storici di professione. Richiamare, sia pure in forma sintetica, il contenuto dei singoli saggi consente di trarne un possibile filo conduttore comune.

Il saggio di apertura di Costantino Visconti e Andrea Merlo suscita interesse non solo perché riguarda una figura di reato centrale anche storicamente nell'ambito degli strumenti repressivi delle mafie, cioè l'associazione per delinquere. Appare non meno interessante la tesi che sembra emergere dalle argomentazioni dei due autori, che provo a riassumere così: il maggiore o minore successo applicativo, in una prospettiva di lungo periodo, della suddetta fattispecie associativa è dipeso, piuttosto che dai mutamenti strutturali che essa ha subito per effetto di riforme legislative del codice

penale, da presupposti politico-culturali condizionanti la sua interpretazione e applicazione da parte dei pubblici ministeri e dei giudici di turno. Da ciò si ricava, dunque, una ulteriore e significativa conferma del ruolo determinante dell'attività interpretativa dei magistrati (a sua volta influenzata da fattori di contesto che trascendono la dimensione tecnico-giuridica), anche a prescindere dal dato normativo in sé considerato.

Il contributo di Paola Maggio e Veronica Virga adotta una prospettiva di analisi incentrata sulle indagini e sul processo penale nello spazio temporale di un secolo. Vengono ripercorse tappe evolutive della normativa processuale, delle tecniche investigative, delle modalità operative e delle strutture organizzative delle forze di polizia a partire dall'Ottocento, passando poi a considerare gli strumenti di intervento adottati dal regime fascista e arrivando via via ai decenni a noi più vicini, caratterizzati tra l'altro dall'approvazione nel 1988 del codice di procedura penale di stampo accusatorio, ma ben presto a sua volta riveduto (non senza obiezioni dottrinali) nell'impianto originario allo scopo appunto di contrastare più efficacemente la criminalità mafiosa. Si tratta di una ricostruzione di ampio respiro, attenta nel medesimo tempo agli aspetti tecnico-normativi, agli sviluppi della criminalità organizzata nel corso dei decenni e agli orientamenti di fondo della società e della politica rispetto al fenomeno mafioso.

Lo scritto di Antonino Blando muove da ampie premesse ricostruttive dell'orizzonte storico-politico e socio-economico in cui la mafia ha preso piede nel contesto siciliano ottocentesco, evidenziando la complessa genesi della controversa questione mafiosa e, correlativamente, dei risalenti nodi problematici relativi al reato associativo quale paradigmatico dispositivo repressivo. E ponendo bene in risalto la ulteriore difficoltà derivante dal fatto che lotta politica e repressione della mafia tendevano a confondersi e sovrapporsi. Da qui anche la ricorrente contrapposizione tra quanti sostenevano che la mafia fosse soprattutto un problema politico e quanti, invece, avevano interesse a ridurla a un problema di ordine pubblico di prevalente competenza della polizia e della magistratura. In questo orizzonte complessivo si inquadra la parte più specifica del saggio dedicata agli atteggiamenti della magistratura e, soprattutto, dell'avvocatura: la quale, rivendicando i principi e i valori del liberalismo giuridico e al contempo facendo propria la nota interpretazione antropologico-culturale *à la* Pitrè, contestava la legittimità del reato associativo in quanto meccanismo repressivo compatibile soltanto con un diritto penale liberticida.

Il contributo di Manoela Patti rimarca come le definizioni della mafia siano storicamente influenzate dall'intersezione tra politica, società e diritto. Emblematica in questo senso l'esperienza fascista, le cui pratiche repressive sono state motivate dal forte impulso politico che Mussolini die-

de alla lotta al fenomeno mafioso (per dimostrare che i fascisti sarebbero riusciti, a differenza dei liberali, a debellarlo); e hanno, altresì, avuto l'effetto di ridefinire il concetto stesso di mafia, accentuandone la dimensione criminale. Meritevole di particolare interesse è la parte in cui si fa riferimento allo strumento poliziesco del confino speciale per i mafiosi, che comparativamente ha costituito oggetto di minore investigazione storico-giuridica. Nella parte conclusiva, vengono segnalati i limiti di efficacia e le ambiguità dell'azione antimafia del fascismo, che rimane comunque degna di attenzione sotto il profilo dei rapporti tra giustizia penale, intervento di polizia e politica.

Nell'ultimo saggio, di cui è autore Eliseo Davì, si sottolinea come la dimensione economico-imprenditoriale della mafia non rappresenti – diversamente da quanto si è anche sostenuto – il risultato di una sua progressiva evoluzione, bensì la connoti sin dall'origine. Partendo da questa premessa, Davì ricostruisce la genesi delle cosiddette misure di prevenzione personali (ne fu esemplificazione tipica il “domicilio coatto”), nate nel secondo Ottocento con la qualifica di misure amministrative di polizia, come tali formalmente distinte dalle sanzioni penali in senso stretto; ma presto bollate, dalla cultura penalistica di matrice liberale, come illegittime “pene del sospetto” camuffate sotto falso nome. Nel prosieguo del saggio, l'autore si sofferma sulla confisca quale misura ablativa a carattere patrimoniale, e in particolare sulla confisca dei patrimoni mafiosi: ricordando opportunamente che già il prefetto Mori, nel contesto della campagna antimafia del fascismo, aveva escogitato – sulla base di ordinanze di polizia, in assenza di leggi specifiche – un “sequestro” di beni di sospetta provenienza illecita, che presenta in verità alcune vistose analogie con la confisca di prevenzione introdotta nel nostro ordinamento dopo parecchi anni dalla legge Rognoni-La Torre del 1982. Figura di confisca, questa, che continua non a caso a sollevare dilemmi circa la sua effettiva natura giuridica (preventiva o cripto-punitiva?) e che già da qualche tempo suscita, da un lato, dubbi sul suo grado di efficacia nel contrastare l'arricchimento mafioso e, dall'altro, riserve critiche sotto il profilo delle insufficienti garanzie a tutt'oggi previste dal codice antimafia per la sua applicazione giudiziale. Insomma non si tratta della vecchia e illiberale confisca inventata *praeter legem* da Cesare Mori, ma non si tratta neppure di una misura del tutto in regola con i principi del garantismo contemporaneo.

A questo punto, è possibile individuare un filo comune ai diversi saggi fin qui richiamati nel loro differente contenuto? La mia impressione è che un legame che li tiene insieme vi sia davvero e inclinerei a ravvisarlo in questo: mi sembra che da tutti i contributi raccolti nel libro affiori il problema del rapporto tra politica e giustizia penale; rapporto in ogni caso

complesso sul piano teorico, ma che può diventare ancora più complesso e ambivalente dal punto di vista storico-empirico su un terreno come quello del contrasto al fenomeno mafioso, considerata la accentuata influenza condizionante che in questo campo la politica tende per lo più anche implicitamente a esercitare sul sottosistema giuridico nelle sue diverse articolazioni.

È una interpretazione forzata del libro? Lo verificheranno i futuri lettori.

Concludendo, auspicherei che le indagini storico-giuridiche sulle strategie antimafia proseguano producendo contributi sempre più rilevanti e, altresì, sviluppando l'approccio interdisciplinare anche nel senso di una integrazione crescente tra prospettiva giuridica e prospettiva storiografica. Mi spingerei sino a immaginare – al di là delle analisi ricostruttive singolarmente svolte da storici o giuristi – lavori a quattro mani redatti da esponenti dei due ambiti disciplinari che investigano e scrivono insieme (previo incremento delle competenze storiografiche da parte del giurista e, viceversa, delle competenze giuridiche da parte dello storico). È azzardato o irrealistico auspicare questa interdisciplinarietà rafforzata?

# *Spigolature d'archivio: spunti su mafia e reati associativi a partire da un (dimenticato?) maxi-processo tardo-fascista*

di Costantino Visconti e Andrea Merlo\*

«Ho capito, ho capito dove casca l'asino: prima ha detto che la mafia non è associazione, e poi che uno può anche farsi ragione per mezzo di altri: e dunque l'associazione c'è».

Leonardo Sciascia, *Filologia*, in Id., *Il mare colore del vino*, Einaudi, Torino, 1973, p. 90

## **1. Il ruolo del reato associativo nell'antimafia giudiziaria pre-repubblicana**

Non è usuale per i giuristi avventurarsi in ricerche d'archivio. Abituati a compulsare norme, repertori di giurisprudenza e letteratura attingibili mediante le consuete fonti, l'interesse a scavare cercando qualcosa in più che lì non si trova è invero assai raro. Stavolta, invece, è capitato che, grazie al lavoro di una agguerrita pattuglia di storici contemporaneisti sull'antimafia fascista degli anni '20 e '30 del secolo scorso, siano emersi elementi d'archivio prima sconosciuti, con risvolti giuridico-penali interessanti e suscettibili di porre domande anche all'attualità<sup>1</sup>.

Si tratta di questo.

Certamente note al grande pubblico sono le imprese del Prefetto Mori, spedito in Sicilia da Mussolini nel 1925 (fino al 1929) con il compito di sgominare i gruppi mafiosi che imperversavano a Palermo e in tutta la parte

\* Benché l'intero lavoro sia frutto delle ricerche e delle riflessioni congiunte dei due autori, i parr. 2 e 3 sono stati scritti da C. Visconti e i parr. 3.1 e 3.2 sono stati scritti da A. Merlo, le premesse e le conclusioni da entrambi.

1. S. Lupo, *La mafia. Centosessant'anni di storia*, Donzelli Editore, Roma, 2018; V. Coco, M. Patti, *Relazioni mafiose. La mafia ai tempi del fascismo*, XL Edizioni, Roma, 2010; V. Coco, *Dal passato al futuro, uno sguardo dagli anni trenta*, in «Meridiana. Rivista di storia e di scienze sociali», 2008, n. 63, p. 117 ss.; M. Patti, *La mafia alla sbarra. I processi fascisti a Palermo*, Istituto Poligrafico Europeo, Roma, 2014; Id., *Sottoprocesso. Le cosche palermitane*, in «Meridiana», 2008, n. 63, p. 73 ss.; A. Blando, *L'avvocato del diavolo*, in «Meridiana», n. 63, 2008, p. 1 ss.; C. Grasso, *Un processo di mafia all'ombra del littorio*, in «Memoria e ricerca», 2/2017, p. 331 ss.

occidentale dell'Isola<sup>2</sup>. Meno studiate dai giuristi, però, sono le ricadute in termini penalistici delle note retate condotte dal “Prefetto di ferro”, con la celebrazione di decine di maxi-processi e migliaia di condannati per associazione criminale. Quasi del tutto sconosciuti, poi, gli sviluppi successivi a quella stagione, ossia quanto accadde nella seconda metà degli anni '30. L'attività antimafia degli organi di polizia e della giurisdizione, infatti, non si arrestò, nonostante il regime avesse dichiarato sconfitta la mafia a seguito delle campagne repressive della seconda metà degli anni '20, tanto che sulla scorta di un imponente Rapporto di polizia del 1938 fu celebrato quello che oggi chiameremmo un maxi-processo – si chiamavano allora processi “di gran mole” – nei confronti delle cosche dell'agro palermitano per associazione a delinquere, avviato nel 1941 e arrivato in appello nel 1945, a carico di ben 191 persone. Procedimento di cui abbiamo potuto studiare il voluminoso incartamento conservato nell'Archivio di Stato e che discuteremo da qui a poco. Fin d'ora, però, è opportuno illustrare le ragioni del nostro interesse per questo processo (e per il periodo in cui si svolge, più in generale) da un punto di vista strettamente penalistico. Ebbene, a differenza di quelli celebrati sulla scorta delle retate di Mori (in cui il codice penale vigente era lo Zanardelli del 1889), il processo “Adragna + 191” si svolge sotto l'impero del nuovo codice Rocco, entrato in vigore nel 1930. Ciò significa che l'imputazione principale o comunque tra le più ricorrenti, quella per reato associativo, avviene in forza dell'art. 416 c.p. che, appunto, prevede la nuova fattispecie di associazione per delinquere in sostituzione della precedente prevista dall'art. 248 del codice Zanardelli.

Invero, fino alla “scoperta” di questo processo non si avevano informazioni dettagliate su un “collaudo” del reato associativo del codice Rocco in materia di mafia con un numero così elevato di imputati e prima dell'avvento della Repubblica. Vedremo più avanti se l'andamento del processo, i suoi presupposti e gli esiti, possono dirci qualcosa sul ruolo assunto dalla fattispecie incriminatrice, se cioè l'associazione per delinquere si è rivelata più o meno funzionale in un'ottica di efficienza repressiva (e garantistica?) nei confronti delle cosche mafiose. E ciò tenendo conto ora del passato, ossia del dibattito sviluppatosi a cavallo tra gli anni '20 e '30 in merito all'applicabilità dell'art. 248 del codice Zanardelli

2. Nella vasta letteratura sulla campagna antimafia del Prefetto Mori basti qui il riferimento a A. Petacco, *Il prefetto di ferro. L'uomo di Mussolini che mise in ginocchio la mafia*, Mondadori, Milano 1975; S. Lupo, *L'utopia totalitaria del fascismo*, in M. Aymard, G. Giarrizzo (a cura di), *La Sicilia*, in *Storia d'Italia. V. Le regioni da l'Unità a oggi*, Einaudi, Torino 1986, pp. 371 ss. Più in generale, sulla politica penale del regime mussoliniano cfr. M. Pelissero, *La politica criminale durante il fascismo*, in L. Violante (a cura di), *Storia d'Italia. La criminalità. Annali 12*, Einaudi, Torino 1997.

alla mafia in quanto tale; ora guardando anche al futuro, cioè alla discussione che portò il parlamento repubblicano a varare nel 1982 il delitto di associazione di tipo mafioso.

Sullo sfondo, è bene anticiparlo, riposa una nostra ipotesi bisognosa invero di ulteriori verifiche: che nell'alternarsi ciclico, tra un codice e l'altro, di fasi giudiziarie repressive e lunghi periodi di stasi nel contrasto giudiziario ai gruppi mafiosi, la morfologia del reato associativo in sé considerata rivela un peso tutto sommato meno decisivo di quel che solitamente si è portati a ritenere e, comunque, certamente inferiore rispetto a un insieme di fattori extra-normativi, non sempre interamente decifrabili, che affondano le radici nel terreno politico-istituzionale, sociale e culturale.

## **2. L'epoca del prefetto Mori e la seconda ondata della repressione fascista contro la mafia**

Cominciamo con l'inquadrare storicamente il periodo in cui nasce e si sviluppa il maxi-processo in questione. Si è già accennato che la seconda stagione repressiva dispiegatasi dopo la campagna Mori non fu affatto propagandata dal regime che piuttosto aveva tutto l'interesse ad avvalorare l'idea che la mafia grazie all'impegno antimafia del regime fascista fosse stata definitivamente debellata. D'altro canto, pur con tutte le doverose precisazioni e i necessari approfondimenti critici quanto al rispetto delle garanzie, va detto che i numeri dei processi che si celebrarono alla fine degli anni venti e oltre sono impressionanti, come riferito dal Procuratore generale di Palermo Giampietro nella relazione annuale del 1930: quasi quattordicimila denunciati, molti condannati a titolo di reato associativo, anche se con pene medio-basse, in linea con i quadri edittali previsti dal codice Zanardelli<sup>3</sup>.

Si organizzarono tanti processi quanti erano gli "aggregati di mafia" disvelati dalle indagini, uno per ogni paese (tra Palermo, Trapani e Agrigento) e per ogni borgata palermitana in cui veniva riscontrata l'attività di

3. Secondo la *Relazione statistica dei lavori compiuti nell'anno giudiziario 1930 nel distretto della Corte di Appello di Palermo letta dal Procurato Generale, Luigi Giampietro*, nel 19 gennaio 1931, in «La Scuola Positiva. Rivista di diritto e procedura penale», 1931, nel sessennio 1924/1930 furono denunciate per reati di mafia 13.930 persone e più in particolare «le associazioni denunciate appartengono ai vari circondari in questa proporzione: 85 ad Agrigento, 69 a Caltanissetta, 100 a Palermo, 16 a Sciacca, 50 a Termini Imerese e 109 a Trapani. Per importanza e gravità di numero di delitti meritano menzione speciale quelle di Piana dei Greci con 278 imputati, di Misilmeri con 210, di Bagheria con 361, di Sommatino con 314 (...) di Palermo Porta Nuova con 256, di Casteltermini con 525».

una “famiglia”. Nonostante si sia trattato di una giustizia penale gestita in modo spettacolare e quindi certamente non incline a prendersi cura dei diritti degli imputati, gli avvocati dell’epoca provarono a dare filo da torcere a chi voleva procedere modo sommario. E la discussione sull’applicabilità del reato associativo fu uno dei cavalli di battaglia delle difese in giudizio. Tra i maggiori protagonisti vi erano anche avvocati che vantavano un *pedigree* di tutto rispetto quanto a impegno nella difesa del dissenso politico e sociale negli anni precedenti, contesti ove il reato associativo veniva di regola stigmatizzato quale dispositivo liberticida. In alcuni di loro si fondavano, quindi, acume giuridico, passione ideologica e interessi strettamente difensivi e ciò innalzava il livello del confronto tra gli attori processuali, costringendo perfino i magistrati a uscire allo scoperto sostenendo le loro tesi sulle più importanti riviste giuridiche. Pensiamo, ad esempio, alle ben note prese di posizione di Giuseppe Mario Puglia, avvocato di grido ed erede di una longeva dinastia forense<sup>4</sup>, e dei magistrati Ferdinando Umberto Di Blasi e Giuseppe Guido Loschiavo<sup>5</sup>, giovani colleghi del procuratore generale Luigi Giampietro, intenti a smentire le posizioni avverse con articoli e saggi su un punto cruciale, cioè se la mafia in quanto tale integrasse o meno la fattispecie associativa e conseguentemente se l’essere mafioso coincidesse o no con la partecipazione punibile (v. *infra*, § 4). Diverse e articolate erano comunque le questioni sollevate in punto di diritto sostanziale dalle difese con riferimento al reato associativo. Ad esempio, nei processi che riguardarono rispettivamente le cosche della Piana dei greci e della borgata palermitana di Piana dei Colli, celebrati a poca distanza di tempo, il sindaco del paese Francesco Cuccia subiva in entrambi l’incriminazione per partecipazione al reato associativo, l’una per il gruppo mafioso di origine, l’altra per la militanza in favore dei sodalizi urbani. La tesi del suo difensore più prestigioso, l’avvocato Paolo Paternostro, era invece che tale doppia incriminazione non fosse ammissibile:

Dunque per l’egregio requirente, mafioso uguale associato a delinquere. Or se un Tizio è mafioso a Palermo, resterà mafioso se trasporta la sua dimora da un paese all’altro, ma non acquista una particolare cittadinanza mafiosesca in ogni paese ove svolga la sua azione di mafioso. Così una ditta commerciale può essere in rapporti di affari con altra ditta commerciale, ma se un commerciante ha dei soci in diverse città non si dirà che egli è tante volte commerciante per quante sono le città dove risiedono i suoi soci!!! È chiaro?<sup>6</sup>.

4. Cfr. A. Blando, *L'avvocato del diavolo*, cit.

5. V. *infra*, § 3.2.

6. Le citazioni sono tratte da V. Scalia, *Identità sociali e conflitti politici nell’area dell’interno*, in «Meridiana. Rivista di storia e di scienze sociali», n. 63, 2008, p. 102 ss.

L'argomento, assai suggestivo e non meno sdruciolevole, fu aggirato dagli organi giudicanti facendo leva tutto sommato sugli stessi ingredienti concettuali messi a disposizione dalla difesa:

nulla vieta giuridicamente che lo stesso individuo partecipi contemporaneamente a diversi sodalizi criminosi, come nel diritto privato nessun ostacolo vieta che la stessa persona fisica prenda parte a distinte e separate società commerciali<sup>7</sup>.

A ogni modo, la questione concernente il reato associativo sul piano degli estremi sostanziali della fattispecie, certamente assai rilevante, era comunque strettamente connessa a quella davvero decisiva, ossia le fonti di prova impiegate in giudizio. «Il *punctum saliens* delle questioni relative all'azione giudiziaria repressiva della delinquenza è stato quello della prova dell'associazione a delinquere, data la difficoltà di avere elementi diretti che valgano a dare la dimostrazione della sua esistenza»<sup>8</sup>.

In particolare, una vera battaglia giudiziaria con esiti altalenanti fu condotta dagli organi dell'accusa per valorizzare il più possibile in giudizio i verbali delle indagini, cioè gli atti della polizia destinati a rimpiazzare l'assenza di prove dirette come la testimonianza. Ecco perché una buona parte della Relazione di Giampietro appena citata, risulta dedicata alle sentenze della Casazione che si succedettero proprio per precisare i limiti e i presupposti per valersi degli atti investigativi della polizia giudiziaria ai fini del raggiungimento della prova, nel processo, sull'esistenza di una associazione per delinquere e della partecipazione ad essa dei singoli imputati. In realtà, questo, non era solo il punto saliente bensì il *punctum dolens* dell'intera stagione giudiziaria dall'ottica delle garanzie degli imputati, insieme alla incontrollata carcerazione preventiva, che infatti attirò le severe censure degli avvocati del tempo<sup>9</sup>.

Tornando a uno sguardo generale sulla prima fase della repressione fascista della mafia, avviata con la nomina da parte di Mussolini di Cesare Mori a prefetto di Palermo e conclusasi nei primi anni '30 del secolo scorso con la celebrazione degli ultimi processi, si può prendere atto che indubbiamente si trattò della più imponente offensiva statale mai intrapresa dall'unità d'Italia sino ad allora nei confronti delle cosche. E il regime non mancò di rimarcarlo in ogni dove, tra le mura domestiche e anche all'estero, enfatizzando gli effetti esiziali che la campagna promossa dal duce avrebbe determinato contro la mafia. Già con l'amnistia del 1932, concessa nel de-

7. Cass. Sez. I, 14 dicembre 1929, Giambeluca, in «Giur. it.», 1930, II, p. 226 ss.

8. *Relazione statistica*, cit.

9. Cfr. ad es. G.M. Puglia, *Il carcere preventivo*, in «La Scuola positiva. Rivista di diritto e procedura penale», 1930.

cennale della marcia su Roma, però, molti dei condannati nei processi degli anni precedenti riconquistarono la libertà. E se, da un lato, il governo non desiderava mantenere un clima repressivo emergenziale e piuttosto intendeva assicurare l'opinione pubblica sull'avvenuta sconfitta della mafia, dall'altro correva ai ripari rispetto alla probabile riorganizzazione dei gruppi criminali. Pericolo che gli stessi *interna corporis* degli apparati repressivi non sottovalutavano. *Sine strepitu ac apparatu*, pertanto, si istituì a settembre 1933 il Regio Ispettorato di P.S., con a capo l'allievo e collaboratore di Mori, l'ispettore Giuseppe Gueli, che di fatto ereditava e perfezionava la struttura organizzativa e i metodi di indagine che furono del suo maestro: soprattutto il coordinamento tra 12 unità interforze (carabinieri e poliziotti) di investigatori che operavano dislocati in tutta la Sicilia<sup>10</sup>. L'obiettivo non era solo quello di condurre indagini destinate a dar vita a processi penali (che pure furono promossi già alle prime battute contro le cosche di Vita e Salemi in provincia di Trapani e subito dopo contro quelle attive nella zona di Cattolica Eraclea e nei paesi limitrofi), ma anche di tenere sotto controllo i tentativi di riorganizzazione mafiosa in modo tempestivo, anche tenuto conto dell'efficacissimo strumento del confino per gli individui più pericolosi.

### **3. Il rapporto Gueli e il maxi-processo alla mafia dell'agro palermitano: l'associazione per delinquere del codice Rocco tra proto-pentiti e cultura penalistica diffusa**

Ed è grazie all'attività del Regio Ispettorato di p.s. guidato da Giuseppe Gueli che si arrivò, nel 1938, al *Processo verbale di denuncia di 175 individui responsabili di associazione a delinquere e altri reati scoperti nell'Agro palermitano*<sup>11</sup>, sulla scorta della quale fu poi avviato il relativo maxi-processo di fronte all'autorità giudiziaria.

Nelle prime pagine del rapporto si coglie bene lo spirito degli investigatori alle prese con un fenomeno che si mostrava ai loro occhi tutt'altro che sconfitto:

Nonostante tutte le ondate di provvedimenti di polizia e giudiziari più o meno energiche ed a proporzioni più o meno vaste, che si sono susseguite, l'organiz-

10. Cfr. V. Coco, *Polizie speciali. Dal fascismo alla repubblica*, Laterza, Roma-Bari, 2017, p. 91 ss.

11. *Processo verbale di denuncia di 175 individui responsabili di associazione per delinquere ed altri reati connessi scoperta nell'agro palermitano del R. Ispettorato di p.s. per la Sicilia* ora pubblicato in V. Coco, M. Patti, *Relazioni mafiose*, cit.

zazione criminosa, conosciuta da secoli in Sicilia ed altrove sotto il nome generico di mafia, ha sempre resistito a tutti i colpi e non ha mai cessato di esistere [...] Ed, infatti, durante la lotta a fondo degli anni decorsi e principalmente dal 1924 al 1927 fu sfrondata, potata, quasi intaccata al tronco, ma la base e le radici rimasero intatte, perché costituite dai cosiddetti stati maggiori, ormai notoriamente composti da professionisti, titolati e da individui, in genere, di elevata classe sociale<sup>12</sup>.

L'aspetto forse più importante è che per la prima volta vengono raccolte dagli stessi sospettati numerose confessioni circa l'esistenza dell'organizzazione criminale, dal rituale di affiliazione alla suddivisione in famiglie e alle gerarchie interne. Non a caso gli estensori del verbale ricorrono a un rilievo che molti anni più tardi avrà largo successo: «il pentimento, il proposito, diciamo così, di darsi a vita onesta dopo la vita avventurosa e di connivenza delittuosa [...] non poteva e non doveva evidentemente lasciare tranquilli tutti i “fratelli” ed il capo della “famiglia” di mafia». Dunque, si badi bene, non si riserva più a loro lo stigma di «*sbirru e cascittuni*», ma lo *status* eticamente impregnato di “pentiti”. Una novità assoluta, tanto da far dire agli storici che ci si trova di fronte a dei “proto-pentiti” rispetto al modello, poi debuttato cinquant'anni più tardi, di Buscetta e degli altri mafiosi che rivelarono “dal di dentro” a Falcone e al pool antimafia l'intera struttura di “Cosa nostra”<sup>13</sup>.

Vero è che poi in giudizio tali dichiarazioni verranno per lo più ritratte, ma in ogni caso si tratta di un riscontro formidabile della sopravvivenza delle cosche alla prima repressione fascista, o quantomeno della loro riorganizzazione. In particolare, sul piano strettamente giudiziario, del tutto inediti risultavano per il tempo i confronti tra i sospettati realizzati dagli investigatori, ciò che contribuirà in modo decisivo a conferire loro valore probatorio nonostante la raffica di smentite in giudizio da parte degli stessi propalanti.

Tra i numerosi confronti colpisce quello tra Salvatore Cracolici, detto “Funciazza”, capo famiglia della borgata di Tommaso Natale che aveva iniziato a collaborare con gli investigatori, e Vito Graziano, «elemento pericoloso ed astuto più di una vecchia volpe» che fino a quel momento era sfuggito a qualsiasi accusa di mafia, pure ai tempi di Mori. Al primo incontro, quest'ultimo, sebbene non rifiuti l'abbraccio e il bacio offertogli dal Cracolici, contesta il proprio coinvolgimento in attività mafiose e anzi «con contegno cinico e parole sottintese, tacciava da infame e da sbirro il

12. *Processo verbale di denuncia*, cit., p. 55.

13. V. Coco, M. Patti, *Relazioni mafiose*, cit., p. 11.

suo accusatore». Qualche tempo dopo, però, egli – sorprendendo gli stessi carabinieri – chiede di essere nuovamente interrogato in quanto rimasto molto scosso dal confronto subito e dalle parole in quell'occasione pronunziate dal Cracolici: «Vossia parla, perché ho dichiarato il fatto della *punciuta*. Si ricordi che vossia e don Pippino Alagna eravate presenti». Sicché, il Graziano, pur narrando i fatti «a modo suo», ammise di «far parte tuttora dell'organizzazione mafiosa», precisando di esservi entrato nel 1894 e descrivendo con ancora maggiore precisione degli altri la formula del giuramento prestato tenendo in mano in mano un'immagine sacra appena bruciata: «Giuro di essere fedele ai fratelli e di bruciare per essi se del caso le mie carni come si sta bruciando questo pezzo di carta».

Insomma, al di là delle sorti processuali delle singole chiamate di correo che – come queste ultime – furono verbalizzate durante le indagini, secondo gli investigatori

La prova più luminosa della dipendenza gerarchica, si svela, davvero imponente e incontrovertibile, anche dall'insieme delle confessioni dei singoli gregari, tenuto conto che essi stessi, a catenella, ci hanno guidato indicandoci, man mano, i vari nomi a noi completamente sconosciuti ed i delitti che in conseguenza di tal nodo, ed attraverso i rispettivi capi, essi sapevano di essere stati perpetrati, sebbene non denunciati dalla parti lese.

Il rapporto descrive minuziosamente i vari raggruppamenti mafiosi, a volte in conflitto violento tra loro e ricostruisce gli organigrammi di ciascuno e i singoli reati commessi (abigeati, furti, minacce e violenze, rapine e omicidi), questi ultimi soltanto elencati nel rapporto principale e dettagliatamente esposti in separati verbali di denuncia.

Concludendo, abbiamo piena coscienza di aver dimostrato con prove che non ammettono dubbio, scrupolosamente raccolte [...] l'esistenza e l'attività dell'organizzazione [...] il vincolo associativo, soggettivo e criminoso, i rapporti di dipendenza gerarchica in seno all'organizzazione e le relazioni fra gruppi e gruppi e famiglie e famiglie, con la netta divisione dei gregari dell'una e dell'altra fazione di mafia contrastanti per il predominio del campo<sup>14</sup>.

Un aspetto va subito sottolineato. Il Regio ispettorato individua e tratta distintamente i vari raggruppamenti mafiosi, operando però una bipartizione tra i primi tre, denominati semplicemente con una numerazione progressiva, appunto, fino a tre (per un complessivo di sessantuno accusati), e tutti gli altri che invece prendono il nome dalla borgata palermitana di

14. *Processo verbale*, cit., p. 200.

origine: Tommaso Natale, Pallavicino, Cruillas, Bambino, Leoni (per un complessivo di centosei accusati). Questa *summa divisio* corrisponde, più o meno, a una differente genealogia dei sodalizi, i primi sembrano per lo più di recente costituzione anche se ad opera di individui non estranei all'inventato contesto mafioso della zona, mentre i secondi risultano frutto della riorganizzazione di formazioni criminali del passato avvenuta nel corso degli anni '30, dopo le retate e i processi dell'epoca Mori. Vedremo da qui a breve che tale differenza peserà non poco nella valutazione da parte dei giudici tesa ad accertare la sussistenza, di volta in volta per ciascun gruppo, degli estremi del reato associativo, soprattutto nel giudizio di Appello su cui ci soffermeremo.

In ogni caso, gli investigatori mostrano di avere piena consapevolezza dell'utilità dell'incriminazione a titolo associativo, anche per la sua funzione unificante al fine di valorizzare probatoriamente elementi che diversamente rimarrebbero poco significativi. Difatti, essi non mancano di rilevare che «anche il reato che, trattato in sé in determinate zone dell'Isola potrebbe sembrare sporadico e del tutto isolato, attraverso l'indagine profonda e completa d'insieme, assume poi la caratteristica della connessione e sorge evidente il rapporto criminoso fra i suoi concorrenti con le altre manifestazioni del genere, che si uniscono come anelli di una lunghissima catena»<sup>15</sup>.

D'altro canto, si spiega ancora nel Rapporto,

il vincolo associativo [...] salta evidente ed indubbio non solo dalla lunga serie di delitti perpetuati [...], ma dagli stessi loro rapporti di vita comune e di propositi maturati e definiti, che sono precisamente ed inequivocabilmente quelli che forniscono la prova inconcussa, nella forma e nella sostanza, del tipico reato di associazione per delinquere; [...] La saldezza di tali nodi delittuosi si forma fra gli associati per inclinazione individuale e si fonde sempre più con la consumazione dei delitti, cementata dal lucro e dalla possibilità di rappresaglie e vendette, su mandato diretto o indiretto, agli ordini dei capi che affermano un principio dominante, con fini precisi ed obiettivi, spesso anche ignorati dagli esecutori, ai quali incombe l'obbligo di aderirvi senza obiezioni<sup>16</sup>.

### 3.1. (continua) *Al vaglio dei giudici le «fisiche sociali» delle associazioni criminose*

Fin qui, in estrema sintesi, l'impostazione degli investigatori sul piano dell'inquadramento generale delle condotte contestate.

15. *Processo verbale*, cit., p. 72.

16. *Processo verbale*, cit., pp. 72-73.

Nei successivi passaggi processuali si assistette a un progressivo e deciso ridimensionamento delle accuse, a partire dalla decisione di rinvio a giudizio del 1941 che condusse al banco degli imputati solo novantasei sospetti mafiosi e alla sentenza di primo grado che ne condannò cinquantatre. Riservandoci di ritornare più approfonditamente su questi provvedimenti in un prossimo lavoro, al momento ci limitiamo a rivolgere l'attenzione soprattutto alla motivazione della sentenza di appello che in gran parte confermò le scelte dei giudici inferiori, ma con un argomentare che risulta a tratti, e per quanto qui interessa, assai più intellegibile.

Sul punto generale dei presupposti di applicabilità del reato associativo tra diritto e prova, sembrerebbe che i giudici di primo grado non abbiano tenuto in gran conto – o quantomeno non ne abbiano esplicitato in motivazione la rilevanza – le rivelazioni degli accusati sull'organizzazione interna dei sodalizi di appartenenza. L'organo giudicante, piuttosto, fa leva sull'accertamento dei singoli reati (prevalentemente furti di bestiame e ricettazioni) commessi in concorso e ripetutamente tra gli imputati quale indice dell'esistenza di un programma criminoso riconducibile all'esistenza di un'associazione per delinquere punibile. Più incline a cogliere le caratteristiche specifiche dell'organizzazione criminale per dimostrare la configurabilità del delitto di associazione per delinquere è invece la Corte di Appello. Con sentenza resa in nome di Sua Altezza Reale Umberto di Savoia, Principe di Savoia e Luogotenente generale del Regno, nel ricostruire il processo di riorganizzazione delle “famiglie”, infatti, i giudici del secondo grado colgono l'esistenza di un nucleo di persone che

aveva l'impronta e i caratteri delle classiche associazioni di mafia, a cominciare dalla funzione del giuramento che gli indiziati prestavano mentre bruciava nelle loro mani un'immagine sacra o una carta sulla quale si era fatta stillare qualche goccia di sangue, all'obbligo di assistersi scambievolmente, di eseguire ciecamente gli ordini che i capi avessero creduto di dare nell'interesse del sodalizio, e di mantenere il segreto sulle operazioni della società, pena la vita<sup>17</sup>.

Per di più, nel cogliere tali aspetti<sup>18</sup>, il collegio non manca di segnalare la differenza con gli altri gruppi tratti in giudizio, la cui formazione non presentava «i caratteri specifici della mafia», ma risultava ridotta «alla più semplice espressione di un *concerto generico* a commettere una serie indeterminata di delitti, segnatamente contro la proprietà, che interveniva

17. Corte di Appello del distretto di Palermo, sez. III, n. 956/45, Adragna e al., ined., conservata presso l'Archivio di Stato di Palermo.

18. Si badi che nella prevalente prassi giudiziaria dell'epoca «giuramenti e tenebrosi rituali resta[vano] fuori dal dibattito». Così S. Lupo, *La mafia*, cit., p. 49.

fra un nucleo piuttosto ristretto di persone, nucleo che andava man mano estendendosi a coloro che, per la migliore attuazione del programma, vi aderivano in tempo successivo»<sup>19</sup>.

Mette conto segnalare un'altra importante consapevolezza dei giudici palermitani, secondo la quale le dinamiche specifiche degli aggregati di mafia non potevano essere affrontate guardando ai fatti bruti nella loro oggettività fenomenologica, ma richiedevano la necessità di decrittare le peculiari «fisiche sociali» che connotavano i singoli contesti, poiché «ogni territorio ha sempre forme tipiche di saturazione criminosa, che rispondono alle locali condizioni di ambiente». Si correrebbe altrimenti il rischio, soggiungono, di «confondere l'associazione per delinquere col delitto endemico e regionale», poiché «medesimi reati, identiche trame delittuose, reati in serie che avvengono in un territorio non sono perciò un indizio rassicurante di associazione per delinquere»<sup>20</sup>. Sul presupposto di carattere generale per cui «la responsabilità degli autori sorge obiettivamente dal solo fatto di far parte di una società criminosa costituita, indipendentemente dalla consumazione o meno di reati specifici particolari», dunque, i singoli delitti – minuziosamente riscontrati nel processo – assumono il ruolo di «indice dell'esistenza di una associazione», la quale va però ricostruita con accertamenti supplementari, come per esempio le «propalazioni» dei pentiti. E il giuramento rituale – precisa ancora l'organo giudicante – consisteva solo in uno degli indici atti a segnalare il carattere mafioso dell'organizzazione, ché «l'associazione criminosa è motivo d'allarme e di pericolo sociale e però l'associazione del danno concreto». E di fatti, già nella fase istruttoria il R. Ispettorato di p.s. si impegna a esplicitare i tratti caratterizzanti – oggi diremmo il “metodo” – delle consorterie mafiose: «ipocrisia, minaccia velata, promesse di aiuto, asservimenti puerili, raccomandazioni, inframmettenze, insinuazioni in ogni campo dell'attività pubblica, sono le armi più comuni delle quali la mafia si serve per il raggiungimento dei criminali fini»<sup>21</sup>.

### 3.2. *Il mafioso è un associato per delinquere?*

C'è un'ulteriore ragione per considerare le carte del processo sulla mafia dell'Agro palermitano come qualcosa di più che un ghiotto reperto d'archivio. Esse costituiscono un tassello finora mancante alla ricostruzione dell'esperienza giurisprudenziale di contrasto alle organizzazioni cri-

19. App. Palermo, cit.

20. App. Palermo, cit.

21. *Processo verbale*, cit., p. 119.

minali di tipo mafioso (quantomeno quelle operanti nel capoluogo siciliano). Come si accennava più su, infatti, il processo Adragna fu tra i primi, a pochissimi anni dal varo del Codice Rocco, in cui si fece applicazione della nuova fattispecie di associazione per delinquere con riferimento a consorzierie mafiose<sup>22</sup>. Prima di allora, tutti i processi di mafia, ivi compresi quelli che sono seguiti alla repressione Mori, sono stati celebrati sotto la vigenza del Codice Zanardelli, sicché questo ritrovamento costituisce un documento prezioso per tratteggiare con più precisione l'evoluzione morfologica del reato associativo e la sua attitudine a incriminare i sodalizi mafiosi.

Per meglio inquadrare i termini della questione, è a questo punto opportuno soffermarsi brevemente sul modello accolto nella prima codificazione dell'Italia unita, quando il legislatore dovette misurarsi con la variegata fenomenologia criminale di tipo associativo che imperversava nelle diverse regioni del neonato Stato unitario. Di qui la scelta di strutturare il modello di incriminazione attraverso una previsione normativa il più possibile comprensiva, sfrondata da connotazioni tipiche che riproducessero i tratti di una specifica forma di consorzeria criminosa, sul modello di reato associativo già accolto nel codice toscano del 1853, ove la definizione di associazione penalmente rilevante si esauriva nell'accordo tra più persone finalizzato al perseguimento di determinate tipologie delittuose<sup>23</sup>.

Non può non rammentarsi che, già prima dell'entrata in vigore del nuovo codice, imperversava sulle riviste penalistiche, con ampia risonanza nelle aule di tribunale, una polemica aspra avente ad oggetto la possibilità di inquadrare le consorzierie mafiose entro il perimetro del reato di associazione per delinquere.

22. In quegli stessi anni cfr. Cass. 31 marzo 1939, Maria ed altri, in *Giust. pen.*, II, 1939, p. 90: «Per l'esistenza del delitto di associazione per delinquere basta che sia provata la partecipazione degli imputati alla mafia locale e alle riunioni nelle quali sono progettati i vari delitti commessi nella località, senza che sia necessaria la partecipazione e la condanna degli imputati per tali delitti».

23. L'art. 248 del Codice Zanardelli, era così formulato:

«Quando cinque o più persone si associano per commettere delitti contro l'amministrazione della giustizia, o la fede pubblica, o l'incolumità pubblica, o il buon costume e l'ordine delle famiglie, o contro la persona o la proprietà, ciascuna di esse è punita, per il solo fatto dell'associazione, con la reclusione da uno a cinque anni.

Se gli associati scórano le campagne o le pubbliche vie, e se due o più di essi portino armi o le tengano in luogo di deposito, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Se vi siano promotori o capi dell'associazione, la pena per essi è della reclusione da tre a otto anni, nel caso indicato nella prima parte del presente articolo, e da cinque a dodici anni, nel caso indicato nel precedente capoverso.

Alle pene stabilite nel presente articolo è sempre aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza».

Contro questa ipotesi ricostruttiva si levò la voce di Giuseppe Mario Puglia, che su *La scuola Positiva* pubblicò uno scritto che già nel titolo affermava *Il mafioso non è un associato a delinquere*<sup>24</sup>. Il noto avvocato sosteneva – sulla scorta delle tesi del Pitrè<sup>25</sup>, che larga risonanza ebbero sul finire del XIX sec. – che la mafia si caratterizzerebbe per un comune *modus operandi* che si concretizza nella pratica dell'omertà da parte dei suoi adepti, ma le farebbe difetto, in concreto, il sostrato di una vera e propria organizzazione strutturata<sup>26</sup>.

Riproducendo le cadenze di vecchie teorie, egli affermava che uno dei principali tratti distintivi dell'uomo mafioso fosse rappresentato da un individualismo esasperato<sup>27</sup>, di talché «mafioso e associato sono [...] termini che non possono coesistere nello stesso individuo: il primo equivale a fidu-

24. G.M. Puglia, *Il mafioso non è un associato per delinquere*, in «La Scuola Positiva. Rivista di diritto e procedura penale», 1930, I, p. 452 ss. La questione dell'applicabilità dell'associazione a delinquere ai mafiosi era da tempo terreno di scontro nell'agone forense. Si vedano inoltre i richiami di S. Lupo (*Il Tenebroso sodalizio. La mafia nel Rapporto Sangiorgi*, XL Edizioni, Roma, 2010) alle arringhe difensive del c.d. *Processo Amoroso più 374* del 1883 in cui non si esita a definire l'accusa di associazione «un quid misterioso», «una coda posticcia» (p. 43).

25. G. Pitrè, *Usi e costumi del popolo siciliano*, L. Pedone Lauriel, Palermo, 1889, p. 292. Secondo il celebre antropologo la mafia «non è setta né associazione, non ha regolamenti né statuti [...] il mafioso non è un ladro, non è un malandrino», è invece «semplicemente un uomo coraggioso e valente, che non porta la mosca sul naso, nel qual senso l'esser mafioso è necessario, anzi indispensabile. La mafia è la coscienza del proprio essere, l'esagerato concetto della propria forza individuale, donde la insofferenza della superiorità e, peggio ancora, della prepotenza altruis». Osserva S. Lupo: «Si potrebbe fare una storia dell'utilizzazione, da parte degli avvocati difensori nei processi di mafia, della formulazione di Pitrè del 1882, già allora arcaicizzante e volutamente mistificatrice, sulla mafia che “non è setta né associazione, non ha regolamenti né statuti”» (*Il Tenebroso sodalizio*, cit., p. 43; v. inoltre Id., *Storia della mafia*, cit., p. 146).

26. Per paradossale che possa sembrare, a simili conclusioni, sul versante opposto, giungeva anche Cesare Mori, il famigerato “prefetto di ferro”, il quale nel 1923 disse che la mafia non era «una associazione o una setta organizzata, ma un'attitudine morbosa specifica di determinati elementi, e tali da isolarli come entro una specie di casta». Sicché, «fare coincidere il concetto di mafia [...] con quello di associazione a delinquere potrebbe determinare dei gravissimi errori giudiziari, sottoponendo ad una sanzione penale, in certi casi molto gravi, persone che non dovrebbero essere punite per il reato di associazione» (citazione tratta da C. Duggan, *La mafia durante il fascismo*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2007 (1 ed. 1986), p. 238).

27. Reagendo all'assenza di una presenza statale e «poiché i governi non intervenivano, si perdettero ogni senso di fiducia nella legge, anzi la si dispreggiò ritenendola causa e complice di tutte le discordie, e venne fuori la valorizzazione dell'individuo. [...] E nel sangue di taluni siciliani cominciò a germogliare la religione del proprio “io” e il disprezzo dell'aiuto della legge e di chicchessia. Una esagerata fiducia nelle istintive forze di difesa e di offesa; una autoesaltazione esagerata». G.M. Puglia, *op. cit.*, p. 453. La stessa chiave interpretativa si rintraccia nell'opera di V. De Bella, *Il reato di associazione a delinquere*, Fratelli Bocca Editori, Torino, 1933, p. 61.

cia nella forza personale e a disprezzo di quella degli altri; il secondo, al contrario, consiste nella sfiducia delle proprie forze e nella valorizzazione della forza associativa»<sup>28</sup>.

Animato anche da preoccupazioni garantistiche<sup>29</sup> e convinto assertore dell'idea per la quale «la delinquenza siciliana si combatta specialmente sviluppando un vasto programma educativo e civilizzatore», dunque, Puglia avversa l'applicazione della fattispecie di associazione a delinquere ai mafiosi, ritenendo piuttosto che «la magistratura de[bba] appartarsi per cedere il passo alla politica», la quale sarebbe libera di perseguire i suoi obiettivi seguendo la «via che più le aggrada, non essendo obbligata ad osservare le rigide regole dei sacerdoti di Temi»<sup>30</sup>.

Queste tesi furono contrastate soprattutto sul versante magistratuale, attraverso gli interventi più su accennati che apparvero sulle principali riviste giuridiche degli anni '30 a firma degli autorevoli magistrati Ferdinando Umberto Di Blasi e Giuseppe Guido Loschiavo. Si tratta di prese di posizione parecchio significative, non solo per le loro refluenze sul concreto modo di concepire le strategie giudiziarie di contrasto alle mafie, ma anche perché esemplificative di come il tema sia «da sempre un terreno di scontro nel quale la stessa applicazione giudiziale delle norme incriminatrici finisce – in misura ben maggiore che in altri casi – col soggiacere a forti condizionamenti politico-ideologici e socio-culturali»<sup>31</sup>. È, infatti, lecito supporre che una spinta non piccola al superamento delle remore relative all'applicazione della fattispecie associativa ai mafiosi è derivata da argomenti non giuridici, ma connotati politicamente, che – più o meno esplicitamente – hanno finito col condizionare l'emersione delle soluzioni interpretative più congeniali ad assecondare l'impegno del regime a combattere le organizzazioni mafiose.

Di Blasi, pur concludendo per l'applicabilità dell'articolo 248 del Codice Zanardelli alle consorterie mafiose, mostra invero una certa fascinazione per la lettura antropologica del mafioso propugnata da Puglia.

28. G.M. Puglia, *op. cit.* Lo stesso rito di affiliazione non costituirebbe, in quest'ottica, evidenza di una formazione associata, ma andrebbe letto come una generica manifestazione di cameratismo o fratellanza fra simili, una «simpatia bio-psicologica» da non confondersi col *vinculum scelerum*: «l'avvocato preferirà chiacchierare col magistrato, il filosofo, non trovando un suo collega, si adatterà a conversare con il letterato; il *viveur* andrà a rifugiarsi in un crocchio di belle signore. Altrettanto avviene con i mafiosi».

29. Che tuttavia non si estendevano fino al biasimo di misure di polizia liberticide come il confino, considerato anzi una valida alternativa allo strumento giudiziario.

30. G.M. Puglia, *Il mafioso non è un associato per delinquere*, cit.

31. G. Fiandaca, *Criminalità organizzata e controllo penale*, in *Scritti in onore di Giuliano Vassalli*, vol. II, a cura di M.C. Bassiouni, A.R. Latagliata, A.M. Stile, Giuffrè, Milano, 1991, p. 52.

Egli scrive infatti che «camorra e, più ancora, la mafia rappresentano stati psicologici tendenti al più sconfinato individualismo, alla negazione dell'autorità dei pubblici poteri, alla disfrenata sete dell'arricchimento mediante la prevalenza di un benessere inconfacente, sopra e contro ogni altrui interesse». Sicché, «camorra e mafia indicano uno stato d'animo che in determinati ambienti andava diffondendosi sempre più quanto maggiore era lo spostamento del principio di autorità dallo Stato verso i singoli»<sup>32</sup>. Pertanto, più che come nuclei associativi, camorra e mafia sarebbero state da considerare «solo [come] sfondo psicologico» su cui poi andavano ad aggiungersi «gruppi di elementi che si accomunavano secondo gli interessi delittuosi particolari; e soltanto le intese così formantisi, le unioni di consensi, le promesse di cooperazione, di assistenza per svolgere una determinata attività criminosa costituiscono quella realtà che è l'associazione a delinquere»<sup>33</sup>. Sicché, a ben vedere, l'Autore non sembra disposto ad ammettere che la mafia possa, di per sé stessa, essere considerata un'associazione per delinquere. Egli infatti si impegna a ridimensionare l'opinione del procuratore generale di Palermo Luigi Giampietro che, nella relazione dei lavori compiuti nel distretto della Corte d'appello nell'anno 1927, nettamente affermava: «la società dei mafiosi, attiva, operante, è per se stessa un'associazione a delinquere»<sup>34</sup>. Una presa di posizione che il Di Blasi si impegna a sfumare: «l'insigne magistrato non disse, adunque, che la mafia è un'associazione a delinquere, ma la *società* dei mafiosi; ed aggiunse ancora: “la *società* dei mafiosi attiva, operante”»<sup>35</sup>.

Senonché, la chiosa sconfinava nella manipolazione del pensiero del Procuratore Giampietro, che nell'imbastire i maxiprocessi scaturiti dalla

32. F.U. Di Blasi, *Il reato di associazione a delinquere nel codice vigente e nel progetto del nuovo codice penale*, in «Giur. it.», 1930, II, p. 225 ss. L'Autore, senza far velo sulle proprie simpatie per il regime, scrive che la «nuova concezione dello Stato etico» non avrebbe tollerato «la sopravvivenza di associazioni determinate da interessi particolaristici, né la persistenza di gerarchie occulte che, per quanto non avessero finalità delittuose, apparivano incompatibili con la sovranità dello Stato». Andava considerata «superata, quindi, ogni discussione sul contenuto sociologico del fenomeno della camorra e della mafia, ed esso ha ormai il carattere di un problema di criminalità» (nt. 10).

33. F.U. Di Blasi, *op. cit.*, p. 228.

34. *La solenne inaugurazione dell'anno giuridico alla Corte di Appello. L'orazione di S.E. Giampietro*, in «Giornale di Sicilia», 13-14 gennaio 1928, 5, richiamata da Di Blasi, *op. cit.*, nt. 11.

35. F.U. Di Blasi, *op. cit.*, p. 228. Ciò che andrebbe provato è, nella prospettazione del Di Blasi, il «fatto associativo», cioè l'unione di cinque o più persone con la volontà di commettere i reati indicati nell'art. 248 del Codice Zanardelli, senza che ciò escluda che la prova della preesistenza del sodalizio criminoso possa poi essere ricavata, se occorresse, dalle singole manifestazioni delittuose specifiche» (esplicito il richiamo a V. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, Utet, Torino, vol. V, 650).

repressione Mori, sposò apertamente la linea di considerare gli aggregati di mafia punibili attraverso la fattispecie associativa, precisando – proprio qualche riga dopo il passo citato con tanta acribia da Di Blasi – che «il solo fatto di appartenervi è prova della responsabilità penale di quelli che ne fanno parte»<sup>36</sup>. Punto di vista, questo, reso successivamente ancor più esplicito in un intervento riportato da Giuseppe Guido Loschiavo, magistrato di punta di quello che è stato definito un «*pool* ante litteram»<sup>37</sup> guidato dal procuratore generale Giampietro: «mafioso vale quanto dire delinquente ed essendo la mafia non un sentimento di esagerata sopravvalutazione dell'individuo ma un aggregato attivo ed operante di mafiosi, la mafia si identifica con la giuridica espressione di associazione per delinquere»<sup>38</sup>. Un brano, questo, che assume qui particolare importanza perché sembra quasi essere poi stato riproposto dall'ispettore Gueli nel *Verbale* già richiamato in precedenza. In esso si afferma, infatti «già indubbiamente accertato» che la mafia

non è un semplice stato d'animo o un abito mentale, ma diffonde l'uno e l'altro da una base di piena organizzazione, suddivisa in cosiddette “famiglie” e in “diecine” con “capi o rappresentanti” regolarmente eletti e con i “fratelli” sottoposti ad un giuramento di indiscussa fedeltà e di segretezza, prestato sul proprio sangue fuoruscito da un dito punto da uno spillo ed in forma solenne, riprendeva la sua via di agire criminosamente, e di tentare ancora una volta l'inquinamento di ogni branca dell'attività pubblica ed economica della regione<sup>39</sup>.

Su questa stessa linea interpretativa si colloca il già richiamato pensiero di Giuseppe Guido Loschiavo, fra l'altro autore della voce *Mafia* nel *Nuovo digesto italiano*<sup>40</sup>. Gli scritti del magistrato evidenziano come – ferme restando innegabili difficoltà probatorie<sup>41</sup> – per l'integrazione del reato ciò che conta è il carattere mafioso dell'aggregato sociale<sup>42</sup>, poiché «non si può far parte del “consesso della mafia” senza che non si

36. *La solenne inaugurazione*, cit.

37. C. Grasso, *Un processo di mafia*, cit., p. 331 ss.

38. Riportato da C.G. Loschiavo, *100 anni di mafia*, Vito Bianco Editore, Roma, 1962, p. 123.

39. Cfr. *Processo verbale*, cit., p. 63.

40. C.G. Loschiavo, *Mafia*, in *Nuovo digesto italiano*, Utet, Torino, 1938, p. 1103.

41. «nella persecuzione dei “mafiosi”, per la natura speciale del reato di associazione per delinquere, deve prevalere la prova indiretta dell'intesa degli associati, inquantoché la prova diretta si appalesa impossibile o quasi, dato il metodo occulto prevalente della organizzazione e i criteri di omertà che ispirano tutte le estrinsecazioni»: C.G. Loschiavo, *Mafia*, p. 1105.

42. C.G. Loschiavo, *Cento anni di mafia*, cit., p. 140 ss.

sia scienti e coscienti di tutto il programma solito a svolgersi dalla mafia contro la società civile»<sup>43</sup>.

Rinviando a un prossimo scritto l'approfondimento del tema, possiamo già qui osservare che la diversità di opinioni fra i magistrati impegnati sul fronte antimafia non è espressione di un mero confronto fra azzecagarbugli. Piuttosto, si intravedono in filigrana i presupposti argomentativi di una scelta interpretativa politicamente orientata, volta a separare i destini tra il braccio armato e violento della mafia e quello dell'alta mafia, ove più che l'organizzazione criminale in quanto tale appariva determinante, secondo la celebre espressione suggerita ai primi del '900 da Gaetano Mosca, lo «spirito di mafia»<sup>44</sup>.

Volgendo lo sguardo alla concreta prassi giurisprudenziale dell'epoca – al di là delle differenze esplicitate dai magistrati negli scritti sulle riviste giuridiche – possiamo dire che i termini dello scontro di idee appena riportato assunsero contorni più sfumati e, piuttosto, l'adozione dell'uno o dell'altro paradigma interpretativo finì col rivestire un ruolo meno determinante di quanto si potrebbe supporre a prima vista, o comunque svolse una funzione, per dir così, servente rispetto alla decisione da prendere nel caso concreto. Già nella giurisprudenza di fine Ottocento ci si imbatte in pronunzie che, pur richiamandosi a quella parte della letteratura socio-criminologica del tempo che non riconosceva nella mafia una entità necessariamente organizzata in forma associata, nondimeno non incontravano per questo grandi difficoltà nell'applicare il reato di cui all'art. 248 del codice Zanardelli in contesti ritenuti ad alta densità mafiosa<sup>45</sup>.

Quando poi si trattò di individuare la formula con cui tipizzare la fattispecie associativa nel nuovo codice, il legislatore del 1930 scelse di assecondare le traiettorie politico-criminali e tecnico-dogmatiche tracciate in precedenza, limitandosi ad alleggerire la disposizione da quegli elementi che ne caratterizzavano la struttura sia sul piano oggettivo sia sul piano soggettivo<sup>46</sup>.

Cionondimeno, il confronto fra i fautori della criminalizzazione dei mafiosi attraverso lo strumento della fattispecie associativa e coloro che,

43. Ivi, p. 149.

44. G. Mosca, *Che cosa è la mafia, Il giornale degli economisti*, 1900, II, n. 20, p. 236, ora ripubblicato in Id., *Che cos'è la mafia*, Laterza, Roma-Bari, 2002.

45. Cfr. C. Visconti, *Contiguità alla mafia e responsabilità penale*, Giappichelli, Torino, 2003, p. 67 ss., cui si rinvia per i richiami alla giurisprudenza.

46. Con ciò raccogliendo anche le risalenti sollecitazioni di quegli osservatori che ritenevano opportuno, per una più efficace azione di contrasto alla mafia, «abbattere quella vecchia muraglia della China, la quale consiste nel principio invalso nel nostro diritto penale, di considerare come associazione quella composta da almeno cinque persone» (A. Cutrera, *La malavita di Palermo. La mafia e i mafiosi*, Palermo, 1900). Sul punto v. anche V. Scalia, *Identità sociali e conflitto nell'area dell'interno*, in «Meridiana», 2008, p. 99.

invece, osteggiavano tale soluzione si è poi riprodotto anche dopo il 1930 e in epoca repubblicana, sotto la vigenza del nuovo codice<sup>47</sup>.

Se il Manzini seguiva a sostenere che formazioni sociali come mafia e camorra sono certamente «associazioni a delinquere»<sup>48</sup>, prese campo la tesi – patrocinata ad esempio dall’Antolisei – che argomentava nel senso di escludere che la mera esistenza di aggregazioni mafiose potesse giustificare l’applicazione dell’art. 416 c.p., poiché tale delitto implica che «tra le finalità dell’associazione vi sia quella di realizzare determinate fattispecie criminose» e non è detto che gli aggregati mafiosi siano diretti a questi scopi<sup>49</sup>. Benché figlia di una visione liberale, l’asserzione risentiva anche di una non piena conoscenza del fenomeno mafioso, considerato un problema sociale deprecabile, essenzialmente legato ad alcuni specifici contesti territoriali, ma non necessariamente criminale, in cui le condotte delittuose potevano rivelarsi manifestazioni sporadiche e, in fin dei conti, eventuali. Si tratta di tesi che – nonostante alcune voci dissonanti<sup>50</sup> – hanno alimentato un approccio di tipo essenzialmente culturalista che ha contribuito non poco alla stasi dell’azione giurisdizionale di contrasto alla mafia<sup>51</sup>. Resta infatti un dato: nel secondo dopoguerra gli esperimenti giudiziari di colpire la criminalità di stampo mafioso attraverso l’art. 416 c.p. si sono rivelati fallimentari<sup>52</sup>, mentre, a partire dalla metà degli anni ’60, la linea prescelta dal legislatore per contrastare l’intensificarsi dell’attività criminosa delle organizzazioni mafiose è stata quella di puntare sulle misure di prevenzione<sup>53</sup>.

47. Cfr. in proposito G. Turone, F. Basile, *Il delitto di associazione mafiosa*, 4 ed., Giuffrè, Milano, 2024, p. 4 ss.; G. Insolera, T. Guerini, *Diritto penale della criminalità organizzata*, 3 ed., 2022; G. Spagnolo, *L’associazione di tipo mafioso*, 5 ed., Cedam, Padova, 1997; G. Insolera, *L’associazione per delinquere*, Cedam, Padova, 1983, p. 65; M. Ronco, *Scritti Patavini*, vol. I, Giappichelli, Torino, 2017, 911 ss.

48. V. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, 5 ed., Utet, Torino, 1983, p. 199.

49. F. Antolisei, *Manuale di diritto penale*, P.S., vol. II, 5 ed., Milano, 1966, p. 630.

50. Cfr. G. Falcone, G. Turone, *Tecniche di indagine in materia di mafia*, in *Cassazione penale*, 1983, p. 1039 ss.; G. Fiandaca, *Commento all’art. 1 l. 13 settembre 1982, n. 646*, in *Leg. pen.*, 1983, p. 265 ss.; Id., *Criminalità organizzata e controllo penale*, in *Scritti in onore di Giuliano Vassalli*, vol. II, a cura di M.C. Bassiouni, A.R. Latagliata, A.M. Stile, Milano, 1991, 52; G. Di Lello Finuoli, *Associazione di tipo mafioso e problema probatorio*, in «*Foro it.*», 1984, V, c. 245 ss.

51. A proposito del ruolo assegnato all’art. 416 c.p. nel contrasto alla mafia segnalava il peso di «condizionamenti socio-culturali gravanti sull’interpretazione giudiziale» G. Fiandaca, *Commento*, cit.

52. Cfr. Assise Vibo Valentia, 2 settembre 1957, in *La Calabria giudiziaria*, 67; Assise Lecce, 23 luglio 1968, Bartolomeo, in «*Foro it.*», 1969, II, c. 394 ss.; Cass., sez. I, 16 dicembre 1971, Di Maio, in «*Cass. Pen. – Mass. Ann.*», 1973, 204; Cass., Sez. I, 24 gennaio 1977, Condelli, *ivi*, 1977, p. 1094.

53. Con l’approvazione della legge 31 maggio 1965, n. 571.

#### 4. Il delitto di associazione di tipo mafioso: un vero spartiacque? Conclusioni provvisorie e spunti per proseguire la ricerca

È il momento di provare a tirare le somme. Beninteso si tratta di conclusioni provvisorie che, lungi dal chiudere la discussione, suggeriscono ulteriori approfondimenti e linee di ricerca. Non sembri dunque eccentrica la scelta di cominciare da qui, e cioè dai vuoti che il lavoro fin qui svolto ha fatto emergere e che andrebbero colmati.

Per quanto riguarda l'approccio giudiziario al tema del reato associativo quale strumento privilegiato per l'incriminazione dei fenomeni mafiosi, andrebbero indagate più a fondo le capacità prestazionali della fattispecie, non soltanto nelle diverse fasi della repressione fascista in Sicilia, ma anche in altre aree territoriali, quali in particolare la Campania e la Calabria.

Nondimeno, sarebbe ancora opportuno riesaminare la sporadica giurisprudenza formatasi nel periodo repubblicano fino all'introduzione, nel 1982, dell'art. 416-*bis* c.p., per comprendere meglio gli eventuali nessi fra morfologia della fattispecie associativa e quantità e qualità dei risultati processuali.

Infine, ma non per ultimo, un percorso vale la pena battere: ricostruire la carriera criminale di alcuni personaggi le cui vicende attraversano la vita giudiziaria e politica di specifici contesti territoriali, visto che compulsando le fonti emergono personalità di elevato spessore che risultano a vario titolo impegnate in processi di mafia nel passaggio dallo stato liberale al regime fascista e che ricoprono cariche di primo piano a livello nazionale e locale. Pensiamo ad esempio alla enigmatica figura dell'onorevole e avvocato palermitano Rocco Balsano<sup>54</sup>, che sembra incarnare il prototipo dell'uomo politico «con un piede nella *maffia* e un piede nello stato»<sup>55</sup>: in altre parole la storica essenza della mafia.

Detto questo, la nostra ipotesi, anticipata all'inizio di questo iniziale lavoro, parrebbe suffragata da riscontri significativi anche se – come già detto – non esaustivi.

In breve, occorre prendere atto, innanzitutto, che la “nuova” associazione per delinquere varata dal Codice Rocco nel 1930 non sembra avere alterato – in meglio o in peggio – la capacità di risposta dell'autorità giudiziaria al fenomeno mafioso. Semmai, essa ha assecondato le diverse strategie d'indagine e probatorie degli organi requirenti, strategie in linea di principio avallate anche dalla magistratura giudicante.

54. Di cui – in sede storiografica – è stato di recente tratteggiato il profilo da C. Grasso, *Un processo di mafia all'ombra del littorio*, cit.

55. Prendiamo in prestito l'icastica immagine di Corte di Assise di Reggio Calabria, 4 febbraio 1932, inedita, citata in C. Visconti, *Contiguità alla mafia*, cit., p. 63.

In altre parole, i fattori più rilevanti per il buon esito dell'azione giudiziaria contro la mafia non sembrano tanto dipendere dalla morfologia tipica del reato associativo, quanto piuttosto dall'organizzazione della struttura inquirente e dalla presenza di elementi ulteriori sul piano probatorio – come ad es. le rivelazioni di pentiti – atte a rivelare il “fatto associativo”.

In primo luogo, non va certamente trascurato il dato innovativo rappresentato dalla costituzione del Regio Ispettorato di p.s., che presenta una composizione che oggi definiremmo “interforze” (in fondo non dissimile dall'attuale Dia) e, soprattutto una direzione unitaria rispetto ai nuclei investigativi disseminati nel territorio, dotati quindi di una visione ampia e trasversale che consentiva di leggere nel loro insieme i differenti episodi criminali come manifestazione delle organizzazioni mafiose<sup>56</sup>.

In secondo luogo, pari importanza rivestono le chiamate di correttezza di alcuni capi e gregari delle associazioni mafiose dell'Agro palermitano disposti collaborare con gli investigatori. Vero è che, come già segnalato, tali dichiarazioni furono in gran parte ritrattate nel corso del giudizio. È tuttavia indubbio che esse hanno tingeggiato l'affresco non solo delittuoso, ma anche socio-criminale dei contesti interni ed esterni in cui i sodalizi operavano.

Né va sottovalutato il ragionamento su riportato dei giudici di appello che sembrano tenere in conto per l'integrazione stessa della fattispecie associativa – e dunque non solo a fini probatori – la differenza tra i gruppi mafiosi tratti a giudizio privi di una precisa genealogia mafiosa e quelli invece ben sedimentati nelle borgate palermitane e già noti alle autorità. Basti pensare, da questo punto di vista al rilievo conferito dai giudici al rituale di affiliazione formale della *punciuta* quale elemento ora di riscontro ora fondativo della responsabilità penale individuale per il reato di cui al 416 c.p.

A uno sguardo diacronico, possiamo a questo punto rilevare che fino al periodo repubblicano né con la fattispecie associativa del codice Zanardelli, né con quella del codice Rocco, il modello di reato associativo “puro”, ossia privo di precisi riferimenti criminologici e tipizzato sulla base di asettiche condotte organizzative con programma criminoso generico, ha frapposto seri ostacoli alla criminalizzazione dei gruppi mafiosi quali entità collettive. Sicché è lecito dubitare che la più volte riscontrata inefficienza repressiva, accompagnata da clamorosi insuccessi giudiziari dal dopoguerra fino ai primi anni '80, sia dovuta a carenze normative consistenti nella mancata tipizzazione del crimine associato di tipo mafioso. Non è, del resto, questa una considerazione nuova. Già all'indomani dell'introduzione

56. Più diffusamente, cfr. V. Coco, *Polizie speciali. Dal fascismo alla Repubblica*, Laterza, Roma-Bari, 2017.